



COMUNE DI SIAMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI**

APPROVATO CON DEL. C.C. N. 36 del 28.11.2011

IL SINDACO
(Ing. Giuseppino PIRAS)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa MARIA BONARIA SCALA)

CAPO I

Norme generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento detta i principi e disciplina le modalità e le procedure per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Siamaggiore e delle attrezzature in essi esistenti. Gli impianti sportivi comunali, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività.

Si considerano tali:

- a) l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
- b) l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
- c) l'attività sportiva per le scuole;
- d) l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
- e) l'attività ricreativa, sociale, culturale e amatoriale per la cittadinanza.

Art. 2 – Competenze del Servizio Sport e Cultura

Il Servizio Sport e cultura ha il compito, di promuovere e coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti sportivi comunali. Le funzioni connesse alla gestione dei suddetti impianti e delle attrezzature attengono alla competenza ed alla responsabilità del Responsabile dell'Area Amministrativa nell'ambito delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e delle direttive emanate dall'Amministrazione.

CAPO II

Criteri e modalità per l'uso degli impianti sportivi

Art. 3 – Gestione degli Impianti Sportivi

Il Comune di Siamaggiore gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento.

La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

Art. 4 – Modalità di gestione

Le tipologie di gestione degli impianti sportivi sono le seguenti:

1. gestione diretta con concessioni in uso per l'attività;
2. gestione indiretta con concessioni per la gestione di impianti.

CAPO III

Impianti a Gestione Diretta – Concessioni in uso

Art. 5 – Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli Impianti Sportivi

Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale:

1. le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive/Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal C.O.N.I., che svolgono attività sportiva, agonistica e amatoriale e/o partecipano ai campionati delle varie discipline sportive, con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione Sportiva/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione Sportiva di appartenenza;
2. le Scuole di ogni ordine e grado, il C.O.N.I., le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Società/Associazioni sportive svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, gli Enti pubblici e privati, le Cooperative di servizi, le Associazioni non sportive e i singoli cittadini. I suddetti soggetti hanno diritto alla concessione in uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso

Gli interessati dovranno presentare le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo le seguenti prescrizioni.

Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:

1. entro il 30 luglio di ogni anno, pena il non accoglimento dell'istanza, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera annata sportiva;
2. almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti;
3. le concessioni rilasciate con atto del Responsabile dell'Area Amministrativa non possono avere una durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico;
4. i calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di Siamaggiore sono formulati dal competente ufficio e resi noti agli utenti entro il 30 settembre di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.

Nessuna concessione può essere rilasciata dal Comune di Siamaggiore a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato l'istanza fuori del termine stabilito, salvo che sia accertata la validità dell'iniziativa e la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

Art. 7 - Priorità di scelta delle concessioni

Il Responsabile del Servizio, in presenza di più domande di concessione relative ad un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predispone il calendario di cui all'art. 6, comma 4 del presente regolamento assegnando gli impianti a soggetti operanti in ambito comunale con priorità per quelli aventi sede nel Comune di Siamaggiore secondo il seguente ordine di priorità:

1. le Scuole di ogni ordine e grado;
2. le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive/Discipline Sportive Associate;
3. le Associazioni/Società sportive che svolgono attività amatoriale;
4. le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

Gli spazi per le Associazioni/Società sportive sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità:

1. le Associazioni/Società che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I., tenendo conto del livello dei campionati;
2. le Associazioni/Società con il maggior numero di atleti tesserati;
3. le Associazioni/Società con data anteriore di affiliazione alle Federazioni Sportive/Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I..

Le istanze presentate da soggetti che non hanno la sede, sono prese in considerazione solo nel caso in cui, formulato il calendario di cui all'art. 6, comma 4, del presente Regolamento, avanzino spazi di utilizzo.

E' data facoltà al Responsabile del servizio di convocare i soggetti interessati per concordare gli orari di utilizzo delle strutture.

Art. 8 – Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti

Può essere concesso l'utilizzo delle strutture sportive comunali, previa presentazione di giustificata istanza, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 1 e comma 2, compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti da parte dei soggetti di cui all'art. 7:

1. ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico, lavorativo e/o ricreativo od amatoriale;
2. agli Enti pubblici e privati, alle Cooperative di servizi, alle Associazioni di volontariato e alle Associazioni non sportive che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

Art. 9 - Contenuto dell'istanza e allegati

Ai fini del rilascio delle concessioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 gli aventi diritto possono produrre una sola domanda nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti.

La domanda deve contenere:

1. l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
2. l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
3. i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
4. il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;
5. l'indicazione di altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o ottenuti per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività anche in altri comuni.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. atto costitutivo e statuto del Sodalizio;
2. certificato di affiliazione, in corso di validità, alla Federazione Sportiva/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., relativamente alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
3. formale dichiarazione, su modulo predisposto dal Servizio Sport e Cultura con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stesso stato in cui sono stati concessi;
 - a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
 - a segnalare tempestivamente al Servizio Sport e Cultura ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
 - ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che potrebbero eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;
 - a sollevare il Comune di Siamaggiore, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
 - a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali;
 - a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa, sia agli interessati sia a terzi;
 - ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature;
 - a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
 - ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;
 - a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
 - a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, alla disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
 - ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
 - a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del Comune di Siamaggiore.

4. certificato medico per attività ginnico-motoria non competitiva, attestante l'idoneità dei soggetti, di cui all'art. 8, alla pratica dell'attività sportiva.

Art. 10 – Norme di accesso e responsabilità

Le Scuole, gli Enti, le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.

Gli iscritti alle associazioni concessionarie e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un insegnante.

Il personale del Comune di Siamaggiore a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge.

L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, previo parere, se del caso, della Commissione Provinciale di Vigilanza, da richiedersi a cura e spese del concessionario medesimo. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.

Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine della attività. Gli attrezzi mobili di proprietà del Concessionario possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti; in ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi ed effetti personali.

Art. 11 – Tariffe di utilizzo degli impianti

Il Concessionario si impegna a usufruire delle strutture nei giorni e nelle ore autorizzate ed a versare anticipatamente, secondo le modalità indicate nell'atto di concessione, l'importo dovuto, calcolato secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO IV

Concessioni in gestione

Art. 12 – Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali

L'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di concedere la gestione degli impianti sportivi a soggetti privati nei casi in cui gli oneri, per la gestione diretta e la manutenzione degli impianti sportivi e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi, siano tali da non assicurare il rispetto dei criteri di economicità e efficienza ai quali l'Amministrazione deve uniformare la propria attività.

L'Amministrazione pubblicizza l'intenzione di affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi attraverso pubblico avviso o altro mezzo idoneo, individuando il concessionario tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 13, che abbiano presentato apposita istanza secondo le modalità ed il termine di scadenza indicati nel suddetto comunicato.

La generale conoscenza della graduatoria, comprendente anche le richieste non accolte, è garantita tramite affissione presso l'albo pretorio dell'ente.

In presenza della gestione convenzionata di impianti sportivi il soggetto proprietario della struttura affidata in concessione rimane il Comune di Siamaggiore, con funzioni di indirizzo, di controllo e

di partecipazione alla programmazione, al quale si affiancano, secondo le proprie competenze, il soggetto gestore (Associazioni, Enti, Società Sportive, Consorzi di Società Sportive, Federazioni Sportive etc.) e il soggetto utente (Società Sportive, utenze comunque organizzate e utenti individuali).

Art. 13 – Requisiti soggettivi e criteri di concessione

La concessione in gestione di impianti sportivi comunali, potrà avvenire a favore di:

1. Associazioni/Società sportive affiliate a Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I.;
2. Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
3. Consorzi di Associazioni/Società sportive;
4. Cooperative di servizi o gruppi, preferibilmente giovanili, rappresentativi di realtà sociali, culturali e sportivo-ricreative locali che operano senza scopo di lucro;
5. Fondazioni, Associazioni, Imprese singole o associate, persone giuridiche, che abbiano fra gli scopi sociali quello della diffusione della pratica dell'attività motoria e sportiva e semprechè l'utilizzazione sia ispirata al soddisfacimento del pubblico interesse.

Il concessionario verrà individuato tenendo conto dei seguenti elementi:

1. programma di attività sportive e ricreative che si intende realizzare nell'impianto (svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività in favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, di attività in grado di promuovere il Comune di Siamaggiore a livello provinciale e regionale), con relativa previsione delle entrate e dei costi di gestione;
2. affidabilità economica, da dimostrare con apposita documentazione;
3. livello della struttura tecnico sportiva, con particolare riguardo alla composizione dello staff societario, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori;
4. compatibilità dell'attività esercitata con quella praticabile nell'impianto;
5. anzianità di attività;
6. risultati ottenuti e livello dei campionati disputati nell'ultimo biennio e da disputare nella stagione sportiva in corso, numero degli atleti che praticano l'attività a livello agonistico nella stagione sportiva in corso (per le richieste presentate da società e associazioni sportive dilettantistiche);
7. sede operativa e reclutamento sportivo nell'ambito territoriale in cui è localizzato l'impianto.

La gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., anche consorziate, aventi sede ed effettivamente operanti nel territorio del Comune di Siamaggiore, purché in possesso dei requisiti e nel rispetto dei parametri di cui al comma precedente. Le Federazioni Sportive/Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva devono essere presenti nel territorio comunale con le loro articolazioni periferiche - Comitati Regionali e/o Provinciali.

Art. 14 – Durata della concessione

La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore a nove anni, a decorrere dalla consegna formale dell'impianto.

Qualora si prevedano interventi di notevole impegno socio-economico a carico del concessionario la durata della concessione può essere fissata in un massimo di venti anni, salvo diversa decisione del Consiglio Comunale.

Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

Qualora il Comune di Siamaggiore intenda mantenere una gestione convenzionata dell'impianto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 13 del presente regolamento, dovrà considerare la richiesta presentata dal concessionario originario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto.

Art. 15 – Canone, tariffe, proventi

L'Amministrazione Comunale stabilisce la quota che il concessionario dovrà versare annualmente a titolo di canone per la gestione dell'impianto, valutando le entrate e le spese previste per la gestione dell'impianto e le eventuali necessità sociali del territorio. A tal fine potrà essere valutata anche la eventuale compensazione tra canone e spese per la gestione dell'impianto.

Il canone deve essere versato annualmente e anticipatamente, con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione. La prima annualità deve essere versata entro trenta giorni dalla data di stipulazione della convenzione.

A decorrere dalla seconda annualità il canone è adeguato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT.

Sulle somme non versate o versate tardivamente sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale prevista dall'art. 1284 del codice civile, rapportati ai giorni di ritardo nell'adempimento.

Il Concessionario deve consentire ai terzi l'utilizzo dell'impianto dietro pagamento delle tariffe concordate con l'Amministrazione Comunale. Le tariffe vengono determinate considerando i costi di gestione dell'impianto e la finalità di promozione dello sport in favore di ogni categoria sociale.

I corrispettivi riscossi, i proventi delle sponsorizzazioni e delle iniziative connesse all'uso dell'impianto sono introitati dal Concessionario per far fronte agli oneri gestionali.

Art. 16 – Sub concessione

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del presente Regolamento.

CAPO V

Doveri e responsabilità

Art. 17 – Doveri del Concessionario

Il Concessionario è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune di Siamaggiore.

Il Concessionario deve segnalare tempestivamente al Servizio Sport e Cultura ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.

Il Concessionario non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso del Comune.

Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere le attrezzature oggetto della concessione e deve comunicare al Comune le sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.

Il Concessionario, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere,

sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Servizio Sport e Cultura, una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve mettere a disposizione del Comune di Siamaggiore gli impianti sportivi in concessione per lo svolgimento di manifestazioni a carattere cittadino, provinciale, nazionale ed internazionale, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti e deve consentire agli stessi ed alle scuole, prive di adeguate strutture per la pratica dello sport, l'uso dei suddetti impianti in giorni e orari da concordare.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di Siamaggiore intendano attuare nell'impianto in concessione nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, dovrà garantire al personale dipendente, ai collaboratori, alle figure professionali autonome di cui si avvarrà il trattamento economico normativo e le coperture assicurative, assistenziali e antinfortunistiche previste dalla legislazione.

Art. 18 – Servizi accessori

E' fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.

Il Concessionario in possesso delle autorizzazioni di cui al comma precedente può sub concedere l'esercizio dei servizi di cui sopra, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale delle generalità e dei requisiti dell'eventuale sub concessionario.

L'Amministrazione Comunale può, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, manifestare il suo dissenso. In caso di accoglimento, il sub concessionario e il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia.

Art. 19 – Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario, di cui al Capo III del presente regolamento, deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature. Deve altresì provvedere all'apertura, chiusura e vigilanza dell'impianto qualora ciò venga espressamente previsto nel provvedimento di concessione.

Il Concessionario, di cui Capo IV del presente regolamento, deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali, per tutte le utenze e quelle connesse all'uso dell'impianto e delle attrezzature. E' tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla vigilanza, alla custodia, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi e deve comunicare preventivamente gli interventi di manutenzione al Servizio Sport e Cultura.

Il Comune di Siamaggiore è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

Art. 20 – Oneri di manutenzione straordinaria

Il Comune di Siamaggiore provvede a sue spese, con congruo preavviso al concessionario, alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge.

Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria, indipendentemente dal tipo di impianto, al Servizio LL.PP. e per conoscenza al servizio Sport e Cultura .

Ove necessitino riparazioni urgenti, il Concessionario deve sempre fare apposita segnalazione all'Amministrazione Comunale la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.

Art. 21 – Responsabilità

Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni di cui al Capo III e IV del presente Regolamento.

Il Comune di Siamaggiore o, nel caso di concessione in gestione, il Concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono ai suddetti impianti. L'Amministrazione Comunale è in ogni caso esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso degli impianti concessi e non rispondono, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

CAPO VI

Sospensione e revoca delle concessioni Risoluzione del rapporto di concessione

Art. 22 – Sospensione delle concessioni

L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso e di gestione degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone tempestiva comunicazione ai concessionari.

La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.

Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di Siamaggiore al Concessionario, se non la restituzione dei canoni o delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 23– Revoca delle concessioni

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune di Siamaggiore revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni d'uso o in gestione, ovvero non le rilascia, ai concessionari o ai richiedenti che risultino:

1. morosi nel pagamento delle tariffe d'uso di cui all'art. 11 del presente Regolamento;

2. morosi nel pagamento del canone di cui all'art. 15 del presente Regolamento;
3. trasgressori delle norme del presente Regolamento;
4. trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare.

Il Comune di Siamaggiore si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 24 – Risoluzione del rapporto di concessione

E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando al Comune di Siamaggiore un congruo preavviso.

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione o nella convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

Art. 25 – Subentro nella concessione

Nei casi di cui agli artt. 23 e 24 del presente regolamento, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, il Comune di Siamaggiore può concedere in gestione al soggetto in posizione utile nella graduatoria di cui all'art. 12, comma 3 del regolamento, gli spazi resosi disponibili.

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 26 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni in uso e in gestione dei seguenti impianti sportivi comunali: campo di calcio.

Art. 27 – Entrata in vigore e abrogazione di norme.

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo Statuto, al fine di garantirne la generale conoscibilità. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono pertanto abrogate.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento oltre ad essere pubblicata nella sezione regolamenti del sito web istituzionale www.comune.siamaggiore.or.it.

INDICE

pag

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità 1
Art. 2 Competenze del Servizio Sport e Turismo 1

CAPO II – CRITERI E MODALITA' PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 3 Gestione degli impianti sportivi 1
Art. 4 Modalità di gestione 1

CAPO III – IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA – CONCESSIONI IN USO

- Art. 5 Soggetti aventi diritto alle concessioni in uso degli Impianti Sportivi 2
Art. 6 Modalità di presentazione delle istanze di concessione in uso 2
Art. 7 Priorità di scelta delle concessioni 3
Art. 8 Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti 3
Art. 9 Contenuto dell'istanza e allegati 3
Art. 10 Norme di accesso e responsabilità 5
Art. 11 Tariffe di utilizzo degli impianti 5

CAPO IV – CONCESSIONI IN GESTIONE

- Art. 12 Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali 5
Art. 13 Requisiti soggettivi e criteri di concessione 6
Art. 14 Durata della concessione 6
Art. 15 Canone, tariffe, proventi 7
Art. 16 Sub concessione 7

CAPO V - DOVERI E RESPONSABILITA'

- Art. 17 Doveri del Concessionario 7
Art. 18 Servizi accessori 8
Art. 19 Oneri a carico del Concessionario 8
Art. 20 Oneri di manutenzione straordinaria 9
Art. 21 Responsabilità 9

CAPO VI - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

- Art. 22 Sospensione delle concessioni 9
Art. 23 Revoca delle concessioni 9
Art. 24 Risoluzione del rapporto di concessione 10
Art. 25 Subentro nella concessione 10

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26 Norme transitorie 10
Art. 27 Entrata in vigore e abrogazione di norme 10